

**UNIONE REGIONALE  
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

L'Unione Regionale, vista la sentenza della Sezioni Unite 18.12.2018 n. 32781, osserva quanto segue.

1) L'Unione esprime anzitutto disappunto per la parte della motivazione in cui le Sezioni Unite descrivono lo scopo del limite al doppio mandato.

Si può concordare sul rilievo secondo cui tale limite è stato introdotto per assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti e per favorire l'avvicendamento agli organi di vertice.

Ma appare desolante l'affermazione secondo cui sarebbe necessario garantire la *par condicio* tra i candidati, suscettibile di essere alterata da rendite di posizione e di evitare fenomeni di sclerotizzazione delle compagini.

Tale affermazione travisa totalmente natura e funzionamento dei Consigli dell'Ordine in cui i Consiglieri svolgono un ruolo di mero servizio, in puro spirito volontaristico. Essa si inquadra inoltre in una distorta rappresentazione della realtà, in cui competenza ed esperienza vengono totalmente svalutati a favore di un ricambio indiscriminato presentato di per sé come un valore.

La affermazione in esame desta particolari preoccupazioni dato che essa proviene dalla magistratura che, a livello locale, è il contraltare istituzionale dei Consigli dell'Ordine.

2) Nella sentenza delle Sezioni Unite non appare adeguatamente considerato l'argomento più forte a favore della non immediata applicazione della normativa, che è di ordine sistematico: il limite di due mandati è stato introdotto perché la legge 247/2012 ha allungato il mandato dei consiglieri da 2 a 4 anni.

In generale si ritiene che occorra provvedere ad una adeguata ponderazione degli interessi in gioco. Esiste sicuramente l'interesse a favorire l'avvicendamento degli organi di vertice. Ma esiste anche l'interesse opposto ad assicurare adeguata esperienza e competenza (che si acquista con l'esperienza) negli organi di vertice stessi. Ciò tanto più visto il moltiplicarsi di compiti che il legislatore affida ai Consigli stessi.

Nel quadro complessivo di cui alla legge 247/2012 il bilanciamento degli interessi avviene proprio coniugando le due discipline. L'allungamento della durata dei mandati assicura la competenza, il limite alla loro reiterazione assicura il ricambio. E in questo senso era l'orientamento del CNF, cui i Consigli si sono conformati. Orientamento ora stravolto da una improvvisa accelerazione del processo di ricambio, imposta in tempi tanto stretti da rendere difficile provvedere in modo adeguato. La sentenza è stata pubblicata quando il procedimento elettorale per il rinnovo degli Ordini era iniziato.

Tale argomento sistematico appare solo sfiorato nella sentenza delle Sezioni Unite.

Al punto 36, l'allungamento della durata del mandato viene cumulato alle altre novità introdotte dalla legge 247/2012, di natura eterogenea (obbligo di

candidatura, introduzione del criterio della maggioranza semplice invece che assoluta senza ballottaggio, aumento numero consiglieri, norme sulla parità di genere) nell'affermazione secondo cui tali nuovi previsioni sarebbero "in prevalenza orientate allo scopo di limitare i rischi di condizionamento dell'elettorato attivo derivanti dalla protrazione della persistenza nella carica".

L'affermazione è già assai discutibile in generale; ma essa è sicuramente errata con riferimento alla previsione di allungamento della durata del mandato. Tale modifica non è e non può certo essere "orientata a limitare i rischi di condizionamento da se stesso derivanti".

La particolare struttura del contenzioso in materia elettorale comporta che il CNF, come giudice di primo grado, non possa essere parte nel successivo procedimento avanti alle Sezioni Unite. Ma si auspica che tale elemento sia adeguatamente valutato nel giudizio avanti al CNF conseguente alla sentenza della Suprema Corte, che è appunto di annullamento con rinvio.

3) La sentenza apre poi almeno un serio interrogativo.

Alcuni Ordini avevano tenuto le elezioni regolarmente all'inizio del 2015. Dunque chi ha svolto le funzioni per i mandati 2012-2014 e 2015-2018 sarebbe, secondo le Sezioni Unite, ineleggibile.

Altri Ordini hanno provveduto al rinnovo solo alla fine del 2017. E per i consiglieri eletti in tale tornata il mandato 2017-2018 non è computabile perché di durata inferiore a due anni. Dunque il consigliere eletto nel 2012, rimasto in carica per *prorogatio* fino al 2017 e rieletto in tale data sarebbe per le Sezioni Unite ricandidabile.

Ma la situazione che si determina è intrinsecamente contraddittoria. Un consigliere eletto nel 2012 e rieletto nel 2015 e un consigliere eletto nel 2012 e rieletto nel 2017 sarebbero il primo non rieleggibile e il secondo rieleggibile.

Tanto premesso l'Unione ritiene che la situazione così determinata sia assai difficile. E auspica che si provveda al più presto, e comunque in tempo utile rispetto alle prossime elezioni, ad una ponderazione degli interessi in gioco per arrivare ad una soluzione che assicuri

- da un lato un quadro normativo chiaro per i colleghi che intendono candidarsi;
- dall'altro un equo contemperamento tra l'esigenza di assicurare il ricambio e quella di garantire la competenza di un organo tanto delicato quanto i Consigli dell'Ordine.

Torino, 28 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
Avv. Remigio Belcredi

